



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
FIRCA DA 801.10
€16,00
SEDI/CI/00
000327001
00002988
4578-00010
IDENTIFICATIVO : 01151472811805
09/05/2024 10:54:36
MAGG. 09/28/000556

STATUTO "ASSOCIAZIONE E.T.S. - IL QUADRIFOGLIO"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Il Quadrifoglio", di seguito denominata "associazione", con sede in Cirò, Vico I di Via Giancese Casoppero, n. 2.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Altri Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore (o con l'acronimo ETS)" e diventerà "Associazione Il Quadrifoglio - Ente del Terzo Settore (o ETS)" e la denominazione sociale così integrata sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere trasferita mediante delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria allorché avvenga nel medesimo Comune

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) *interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*



- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- f) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- g) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- h) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- i) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- j) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- k) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
- l) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- m) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- n) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- o) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- p) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- q) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;*

003, n. Lo spirito dell'Associazione si fonda sui principi della Costituzione Italiana e nel pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e apolitica, si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi e al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana; alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- d) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- e) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali e all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione;
- f) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali e ad attività di gestione di casa di riposo per anziani, sia autosufficienti e sia che necessitano di assistenza quotidiana, gestione del tempo libero per intrattenimento degli anziani e disabili;
- g) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile.
- h) alla gestione di Corsi di formazione e/o orientamento, alta Formazione/Formazione superiore, post diploma e post laurea, informazione inerenti tematiche ambientali, culturali, storico-artistico-archeologiche, turistiche, informatiche, sportive e tutto quanto occorrente allo sviluppo del territorio.

In relazione alle finalità descritte e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, l'associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

- l'organizzazione di gruppi di lavoro ed elaborazione di idee/proposte innovative, dal punto di vista tecnologico/organizzativo e successiva disseminazione verso i decisori istituzionali e la comunità;
- attività di socializzazione formative e di aggiornamento culturali rivolte alla persona, alla famiglia e alla comunità attraverso la progettazione e la gestione di corsi di formazione, di qualificazione e orientamento al lavoro nell'industria, nel commercio e nei servizi alla persona e all'impresa;

- promuovere un servizio di sportello lavoro come incontro tra domanda e offerta, rivolto a tutti i cittadini locali e/o immigrati, persone a difficoltà inserimento al lavoro (disabili, ex detenuti, immigrati etc.); nonché assistenza/supporto alla persona (ragazze madri, comunità LGBT, ex detenuti, anziani, disabili, immigrati, etc.);
- attraverso la gestione di strutture turistiche (stazioni balneari, lidi etc.)
- attività di promozione del benessere psicofisico con interventi di counseling orientati all'ascolto, al sostegno e all'orientamento al lavoro e allo sviluppo d'impresa, con particolare riferimento ai giovani e supporto alla promozione sociale e professionale della persona e della comunità attraverso la condivisione e la messa in rete della conoscenza e lo sviluppo di relazioni con altre associazioni, enti di ricerca e universitari, soggetti economici e pubbliche amministrazioni;
- Eventi rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

a tutti i L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
 detenuti, istituzionali.

BT, ex **ART.4 BILANCI**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato
 Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla
 chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
 Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno
 successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.
 Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la
 seduta per poter essere consultato da ogni associato.

encom ma **ART.5 I SOCI**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
 condividano lo spirito e gli ideali.
 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di
 lucro, altri enti ed imprese che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
 dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
 temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
 Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né
 alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
 dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli
 interessati.
 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è
 comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.
 Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60
 giorni.
 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha
 proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
 sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
 convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) Organi di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le riunioni degli organi sociali potranno svolgersi anche in modalità telematica nel rispetto dei diritti di partecipazione e di intervento previsti dallo statuto e quando tutti gli intervenuti siano identificabili.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il presidente, i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.



una volta L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o
mo degli rappresentata da almeno 3/4 dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o
rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le
Organo di deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dei conti, dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in
prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo
verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal
azione di Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
buiti dalla amministratori non hanno voto.

ART. 11 COMITATO DIRETTIVO

Scioglimento. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9,
nonio. Compresso il presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi, si applica l'art. 2382
la assenza Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

eletto, fra i membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte
del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

elettronica. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo
contenente decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i
zione o in prima tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato;
orni prima nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in
carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

o, saranno Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel
Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art.
presente 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

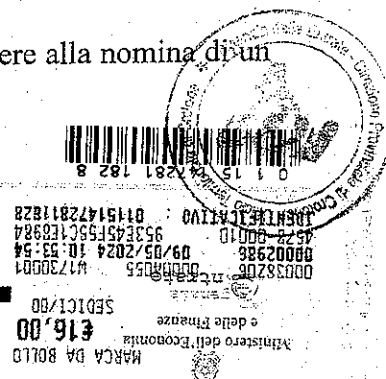
numero de Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un
nuovo Comitato Direttivo.

aggiornanza Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

DA BOLLO
16,00
TCL/00
W1730001
10:54:00
83F7345C
72811817



- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e proporre i provvedimenti di esclusione dei soci all'assemblea;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

approvate ART.13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

e dei soci Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi o ad essa dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi soci dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

lente e, in ART.14 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

o 5 giorni Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito seduta. In registro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

gualmente Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una stesso e da nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere potere di indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono zionale del ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.16 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.